



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 525 DI DATA 07 Dicembre 2018**

#### **OGGETTO:**

Modalità per il riconoscimento delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili da parte dei referenti tecnico-organizzativi dei piani giovani di zona e d'ambito nell'anno 2018

- Visto l'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani;
- richiamato l'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, sempre relativo al Fondo per le politiche giovanili;
- tenuto conto che l'articolo 26 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, stabilendo altresì che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti dalla legge provinciale n. 5/2007 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti relative alle corrispondenti disposizioni contenute nella legge provinciale n. 7/2004;
- vista la deliberazione n. 2048 del 18 novembre 2016, e ss.mm., avente ad oggetto "Modifica del riparto del fondo per le politiche giovanili per l'esercizio finanziario 2016 e riparto dello stesso per gli esercizi finanziari 2017 e 2018" con la quale è stato modificato il riparto del Fondo per le politiche giovanili per gli esercizi finanziari 2017 e 2018;
- vista la deliberazione n. 160 del 2 febbraio 2018, avente ad oggetto "Modifica del riparto del fondo per le politiche giovanili per l'esercizio finanziario 2018 e riparto del medesimo fondo per l'esercizio finanziario 2019 e 2020. Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 art. 13 e Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 art. 26"
- atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1161 del 14 giugno 2013 si è provveduto a modificare i "Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito" (da ora in poi "Criteri");
- atteso che il punto 14 dei "Criteri" sopra citati prevede la possibilità di riconoscere un rimborso spese ai referenti tecnico-organizzativi (da ora in poi RTO), che hanno partecipato ad incontri e percorsi formativi promossi dal settore provinciale competente per la materia, sulla base dei criteri generali applicati ai dipendenti provinciali (escluso dirigenti), componenti comitati e commissioni;
- atteso che i "Criteri" sopra citati prevedono che tali rimborsi spese spettino solamente ai RTO che hanno partecipato ad almeno il 75% degli incontri e percorsi formativi e che il Dirigente generale della struttura competente in materia di politiche giovanili approvi le modalità di riconoscimento delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla struttura incardinata;
- dato atto che si ritiene di prevedere che per il rimborso chilometrico la distanza venga calcolata dal comune sede dell'Ente capofila del Piano di riferimento alla sede del corso ovvero dal Comune di residenza del referente tecnico-organizzativo alla sede del corso, qualora più conveniente per l'amministrazione, autorizzandone l'uso del mezzo proprio;
- vista la nota prot. n. 737371/23.12 di data 6 dicembre 2018 con la quale è stato comunicato agli Enti capofila dei piani giovani di zona e ai referenti tecnico-organizzativi che le richieste di rimborso dovranno essere presentate dagli Enti che hanno stipulato il contratto con il referente tecnico-organizzativo entro il 11 dicembre 2018, utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;

- attestato che le richieste verranno ammesse a rimborso previa verifica dei requisiti da parte del dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, eventualmente corredata da idonea documentazione delle spese sostenute, attestante i chilometri percorsi con il proprio autoveicolo in concomitanza con lo svolgimento dei corsi, nonché l'assenza di ulteriori rimborsi da parte degli enti di appartenenza, in caso di dipendenti pubblici;
- atteso che, come stabilito dai "Criteri" sopra citati, le spese verranno ammesse a rimborso nei limiti di cui alla disciplina vigente in materia di trattamento di missione del personale provinciale (escluso dirigenti), componenti comitati e commissioni;
- ritenuto opportuno specificare che le spese che verranno rimborsate non rientrano tra la tipologie delle spese discrezionali in quanto costituiscono un mero rimborso spese;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, art. 13, e s.m. "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)";
- visto il Decreto legislativo 118/2011;
- visto il D.P.G.P. del 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e s.m. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- visto il D.P.G.P. del 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. e s.m. "Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)";
- vista le deliberazioni n. 2048 del 18 novembre 2016, n. 1613 del 5 ottobre 2016 e n. 1766 del 27 ottobre 2017 con riferimento al riparto del fondo per le politiche giovanili relativo all'anno 2017;
- vista la deliberazione n. 1161 del 14.6.2013 "Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 "Fondo per le politiche giovanili". Modifica e sostituzione dei "Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito", in particolare il punto 14;
- vista la deliberazione della giunta provinciale n. 157 del 2 febbraio 2007 "L.P. 19 luglio 1990, n. 23, art. 32, come introdotto dalla L.P. 24 ottobre 2006, n. 8, art. 28 "Spese in economia": disposizioni attuative relative ad iniziative provinciali quali incontri, convegni, seminari, mostre, rassegne, celebrazioni, iniziative di comunicazione e promozione, manifestazioni, nonché attività assimilabili";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2325 del 14 settembre 2001 "Modifica dei criteri e delle modalità per la commisurazione degli assegni e dei compensi ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27 e successive modificazioni";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3559 del 28 dicembre 2001 "Definizione in euro degli importi previsti per gli assegni compensativi e per le spese dei pasti relativi a comitati e commissioni";

## d e t e r m i n a

1. di adottare le seguenti modalità per il riconoscimento delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili da parte dei referenti tecnico-organizzativi dei piani giovani di zona e d'ambito nell'anno 2018:
  - aver partecipato ad almeno il 75% dei corsi di formazione organizzati dalla competente struttura sulla base dei limiti previsti per i dipendenti provinciali (escluso dirigenti), componenti Commissioni o Comitati provinciali;
  - presentazione, entro il 11 dicembre 2018, da parte degli Enti che hanno stipulato il contratto con il referente tecnico-organizzativo, di richiesta rimborso spese e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal referente tecnico-organizzativo, eventualmente corredata da idonea documentazione delle spese sostenute, attestante i chilometri percorsi con il proprio autoveicolo in concomitanza con lo svolgimento dei corsi, nonché l'assenza di ulteriori rimborsi da parte degli enti di appartenenza, in caso di dipendenti pubblici;
  - per il rimborso chilometrico la distanza sarà calcolata dal comune sede dell'Ente capofila del Piano di riferimento alla sede del corso ovvero dal Comune di residenza del referente tecnico-organizzativo alla sede del corso, qualora più conveniente per l'amministrazione;
  - per i referenti tecnico-organizzativi nominati o decaduti in corso d'anno, il calcolo della frequenza verrà effettuato con riferimento al periodo temporale in cui sono incaricati e non alla totalità dei corsi impartiti;
  - di riconoscere il rimborso spese sulla base dei criteri generali applicati ai dipendenti provinciali (escluso dirigenti), componenti comitati e commissioni;
2. di disporre che le spese saranno ammesse previa verifica dei requisiti da parte del Dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
3. di rimandare a successivo procedimento l'impegno della spesa.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL DIRIGENTE  
Luciano Malfer